

COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPPONA

89853 – Provincia di Vibo Valentia

☎ 0963 / 261021; Fax 0963 / 261455

-----oo0oo-----

Prot. n. 1589

Li 12-04-2024

ALL'UFFICIO TERRITORIALE
del Governo di
89900-VIBO VALENTIA
protocollo.prefvv@pec.interno.it

AL COMANDO STAZIONE CC. di
89853 – San Gregorio d'Ippona (VV)
tvv25852@pec.carabinieri.it

ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE
Sede

AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO di
89900 VIBO VALENTIA
com.vibovalentia@cert.vigilfuoco.it

ALL' ANAS SPA di 88100 CATANZARO
anas.calabria@postacert.stradeanas.it

ALL' A.S.P. di 89900 VIBO VALENTIA
aspvibovalentia@pec.it

ALL'UFFICIO ALBO PRETORIO
Sede

OGGETTO: Trasmissione **Ordinanza n.03/2024 del 12-04-2024** di disciplina traffico veicolare, strade: Via Roma e Via A. De Gasperi.

Per dovere d'Ufficio e per quanto di rispettiva competenza, si trasmette in allegato alla presente, copia dell'Ordinanza di cui in oggetto meglio specificata.

San Gregorio d'Ippona, li 12-04-2024



II SINDACO
(ing. Pasquale FABFAGLIA)

COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPPONA

89853 – Provincia di Vibo Valentia

☎ 0963 / 261021; Fax 0963 / 261455

-----oo0oo-----

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA DI CHIUSURA STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

ORD. n°03 del 12-04 2024

IL SINDACO

ATTESO che nella giornata del 25 aprile c.a. si svolgerà nel Comune di San Gregorio D'Ippona la tradizionale fiera denominata "Fiera del 25 Aprile";

VISTO il relativo nulla-osta da parte dell'ANAS Spa Gruppo FS Italiane acquisito a questo Ente con nota Prot. n. 1500 del 09-04-2024, di autorizzazione alla chiusura della SS 182 " Delle Serre Calabre" all'interno del centro abitato e precisamente Via Roma in occasione della tradizionale Fiera del 25-04-2024;

CONSIDERATO che la manifestazione prevede il posizionamento di banchi di vendita di generi alimentari e non alimentari nelle strade: via Roma, via A. De Gasperi fino all'intersezione con via Umberto I che stazioneranno fino alle ore pomeridiane;

DATO ATTO che è prevista una notevole affluenza di visitatori ed è pertanto necessario garantire la sicurezza degli stessi;

RITENUTO pertanto, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblica incolumità, provvedere in merito adottando dei provvedimenti inibitori al transito veicolare nelle strade sopra menzionate, provvedendo ad indicare il percorso alternativo con le strade Comunali via Monteverde, Corso Italia e via G. Sorbilli, in entrambe le direzioni di marcia, per il giorno 25 aprile c.a.(salvo le forze dell'Ordine e tutti i mezzi di soccorso);

VISTO l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992, n. 285 aggiornato e modificato dal D.L.vo n. 360/93, in base al quale i Comuni possono con proprie ordinanze nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" emanato con DPR 16 Dicembre 1992, n. 495;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e smi (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

- Il divieto di transito nei due sensi di marcia di tutti i tipi di veicoli (salvo quelli appositamente autorizzati e tutti i mezzi di soccorso) nelle seguenti vie: **via Roma** e precisamente dall'incrocio con via Monteverde fino a incrocio con Corso Italia, **via Alcide de Gasperi** e precisamente dall'incrocio con via Roma fino all'intersezione con via Umberto I, nel giorno **25 aprile 2024** per quanto in premessa indicato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- La presente Ordinanza verrà attuata mediante l'apposizione di adeguata segnaletica stradale per come sopra meglio specificata.
- Gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente Ordinanza.
- I Contravventori della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.
- Ai sensi dell' art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L.1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si dispone che copia del presente atto venga trasmessa:

- ⇒ All'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- ⇒ Alla Stazione Carabinieri di San Gregorio D'Ippona;
- ⇒ Alla Polizia Locale-Sede;
- ⇒ All'ANAS di Catanzaro;
- ⇒ All'A.S.P. di Vibo Valentia;
- ⇒ Al Comando Vigili del Fuoco di Vibo Valentia;
- ⇒ Albo Pretorio Sede.

San Gregorio d'Ippona, li 12-04-2024



II SINDACO
(Ing. Pasquale FARFAGLIA)